

## NOVITA' IN TEMA DI PERMESSI E CONGEDI

### Congedo di maternità

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa a condizione che:

- ➔ il datore di lavoro riceva un preavviso di 10 giorni;
- ➔ vi sia una doppia certificazione medica (dello specialista del Ssn e del medico competente).

### Prolungamento del congedo parentale in caso di figli affetti da grave *handicap*

È previsto:

- ➔ il prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni in caso di figli affetti da grave *handicap* fino a otto anni, eliminando la condizione ostativa del ricovero a tempo pieno, qualora sia richiesta la presenza del genitore;
- ➔ la non cumulabilità dei periodi di astensione facoltativa con il prolungamento; pertanto, nell'ipotesi di genitori con figli portatori di un grave *handicap*, il periodo complessivo di astensione facoltativa, nell'arco dei primi otto anni di vita del bambino, sarà complessivamente di tre anni;
- ➔ l'alternativa tra il prolungamento del congedo e le due ore di riposo giornaliero retribuito.

### Permessi per assistenza di figli con *handicap* grave

Il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili, **in alternativa alle due ore di riposo giornaliero** retribuito, spetta ad entrambi i genitori, anche adottivi, che ne possono fruire alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

È riconosciuto il **diritto di assistere più persone**, cumulando così più permessi, sempre che:

- ✓ vi sia un legame di coniugio, parentela o affinità di primo grado con la persona assistita;
- ✓ vi sia un legame di parentela o affinità di secondo grado e il coniuge o il genitore del disabile abbia superato i 65 anni ovvero sia deceduto, mancante, o affetto da patologie invalidanti.

I lavoratori che assistano soggetti risidenti in Comune sito a più di 150 chilometri di distanza stradale dalla propria residenza, devono **attestare** con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il **raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito**.

### Congedo straordinario per assistenza a portatori di *handicap* grave

Il titolare del congedo biennale è, in primo luogo, il coniuge convivente del portatore di *handicap*. In via subordinata, ovvero nell'ipotesi di decesso, mancanza o patologia invalidante del coniuge, spetta al padre o alla madre (anche adottivi) e, solo nell'ipotesi in cui anche questi ultimi dovessero trovarsi nelle situazioni d'impossibilità sopra prospettate, subentreranno i figli o, se non presenti o impossibilitati per le medesime ragioni, uno dei fratelli o sorelle conviventi.

È inoltre stabilito che:

- ➔ il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascun portatore di *handicap* e nell'arco della vita lavorativa;
- ➔ la persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno, sempre che non sia richiesta la presenza del soggetto che presta assistenza;
- ➔ il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, ma per l'assistenza allo stesso figlio spetta ad entrambi i genitori, anche adottivi, che ne possono fruire alternativamente ma, negli stessi giorni, l'altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo, dei riposi giornalieri o dei permessi mensili;
- ➔ spetta un'indennità pari alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione e la relativa contribuzione figurativa fino a un importo annuo di 43.579,06 euro (per l'anno 2011), da rivalutare annualmente; l'indennità è anticipata dal datore di lavoro che la detrae dai contributi dovuti all'Istituto previdenziale;

## NOVITA' IN TEMA DI PERMESSI E CONGEDI

- ➔ i soggetti che usufruiscono di tali permessi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi maturano dei permessi non retribuiti (nonché sprovvisti di contribuzione figurativa) pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato rimanendo in servizio;
- ➔ il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del Tfr.

### Congedi per cure degli invalidi

I mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure non superiore a trenta giorni, previa domanda accompagnata dalla richiesta di un medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità della cura.

Per il periodo di congedo, che non rientra nel comparto, spetta un trattamento calcolato come per la malattia e il lavoratore è tenuto a documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure, anche con attestazione cumulativa in caso di trattamenti terapeutici continuativi.

### Adozioni e affidamenti

I riposi per allattamento spettano entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

### Gli interpelli n.21/11, n.24/11 e n.32/11

Il Ministero del Lavoro, per il tramite della Direzione Generale per l'attività ispettiva, interviene, rispondendo a tre distinti interpelli, in merito ad alcune innovazioni all'art.33 della L. n.104/92, introdotte dal *c.d. Collegato Lavoro* nello scorso novembre.

#### ⇒ *Permessi e ferie*

Il lavoratore, titolare delle agevolazioni per i familiari che assistono persone con *handicap* o portatore egli stesso di *handicap*, ha diritto comunque al permesso mensile di tre giorni anche nel caso in cui fruisca, nel medesimo mese, di un periodo di ferie perché le ferie consentono al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa mentre i permessi hanno l'obiettivo di garantire al disabile un'assistenza morale e materiale adeguata. I due istituti, dunque, non sono tra loro interscambiabili.

#### ⇒ *Referente unico*

Con risposta ad interpello n.24/11 si prende in considerazione la figura del *c.d. "referente unico"* quale titolare del diritto ai permessi mensili per l'assistenza a familiari disabili. I permessi mensili, infatti, possono essere goduti solamente da colui il quale assume la responsabilità di essere punto di riferimento nei confronti dell'assistito ed è esclusa la possibilità che le agevolazioni possano essere ripartite, a mesi alterni, su più soggetti aventi diritto per l'assistenza a familiari disabili. Il medesimo interpello ricorda inoltre che la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l'assistenza di uno stesso familiare è riconosciuta esclusivamente ai genitori per espressa previsione normativa.

Con risposta a interpello n.32/11 è stato precisato inoltre che nel caso in cui il disabile assuma il domicilio, anche solo per un limitato arco temporale presso diversi parenti entro il secondo grado, è necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, la richiesta per l'ottenimento dei permessi. Pertanto il referente può variare ed essere tale solo per il periodo in cui il disabile assuma il domicilio presso lo stesso, ma per ciascun arco temporale deve essere uno soltanto.

#### ⇒ *Fruizione indebita di permessi*

Il Ministero, sempre con interpello n.32, chiarisce infine che, nel caso in cui il dipendente abbia fruito di permessi di assistenza sulla base di una certificazione medica provvisoria a cui non faccia seguito il riconoscimento della situazione di *handicap* grave da parte della Commissione medica competente, il dipendente è tenuto a restituire all'Inps quanto fruito indebitamente, sin dal primo giorno di presentazione della domanda.